



Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
ROMAGNA

Sede Legale: Via A Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)



Parco regionale
della Vena del
Gesso
Romagnola



Riserva Naturale
Bosco della
Frattona



Riserva
Naturale
Onferno



Riserva
Naturale
Bosco di
Scardavilla

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO GEOLOGICO E ARCHEOLOGICO DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA

Adottato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 2 del 16/01/2018

Sommario

Art. 1 Natura giuridica	2
Art. 2 Ambito territoriale	2
Art. 3 Tutela del patrimonio geologico	2
Art. 4 Tutela del patrimonio archeologico	2
Art. 5 Deroghe e autorizzazioni	2
Art. 6 Sanzioni	2

Art. 1 Natura giuridica

1. Il presente Regolamento viene emanato in attuazione dell'art. 32 della LR 6/2005, sul territorio individuato dalla LR 10/2005, di cui l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna (di seguito Ente di gestione) è titolare in base al disposto della LR 24/2011.

Art. 2 Ambito territoriale

1. Ai sensi della LR 6/2005, della LR 10/2005, della LR 24/2011 l'ambito territoriale di applicazione del presente Regolamento è costituito dal territorio del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola.

Art. 3 Tutela del patrimonio geologico

1. Per la tutela del patrimonio geologico del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola è vietato in tutto il territorio del parco e dell'area contigua raccogliere e asportare:

- rocce;
- minerali;
- concrezioni;
- fossili.

2. Viene considerata di particolare gravità l'asportazione di cristalli di gesso secondario, il cosiddetto *lapis specularis*.

Art. 4 Tutela del patrimonio archeologico

1. Per la tutela del patrimonio archeologico del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola è vietato in tutto il territorio del Parco e dell'area contigua raccogliere e asportare reperti archeologici.

2. È altresì vietato l'utilizzo del *metal detector* in tutto il territorio del Parco e dell'area contigua.

Art. 5 Dergoghe e autorizzazioni

1. In deroga ai divieti di cui ai precedenti articoli, l'Ente di gestione, sentita la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, può autorizzare, per specifici progetti di iniziativa dell'Ente stesso o di altri Enti pubblici, la raccolta di materiali suddetti, per il solo scopo scientifico, didattico o di rappresentanza, oppure per progetti legati alla pubblica incolumità.

2. Sono fatti salvi i diritti di estrazione del materiale gessoso da parte del titolare della cava di Monte Tondo, secondo le normative vigenti e la specifica autorizzazione all'attività estrattiva rilasciate dalla Regione Emilia-Romagna e dai Comuni territorialmente competenti o loro Unioni.

3. Sono sempre ammesse le ordinarie pratiche agricole sui terreni in attualità di coltivazione.

Art. 6 Sanzioni

1. Ferme restando eventuali altre sanzioni derivanti da norme diverse, ai trasgressori si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 60 della LR 6/2005.